

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

esaminata la richiesta dell'Avv. *OMISSIS* contenente una “*richiesta di parere in materia deontologica*” con la quale l'istante si chiede se:

sia conforme al dettato dell'art.28 NCDF la produzione in giudizio della corrispondenza ricevuta “per conoscenza” dall'avvocato della curatela fallimentare, da parte dell'avvocato difensore della controparte, e avente ad oggetto trattative stragiudiziali.

precisato preliminarmente

che il Consiglio dell'Ordine non è deputato a fornire pareri su questioni specifiche la cui risoluzione è demandata, nell'ambito delle rispettive competenze, al Consiglio Distrettuale di disciplina e al Giudice della causa,

IN LINEA GENERALE

L'art. 28 del Nuovo Codice Deontologico Forense recita:

RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;

b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Si rammenta che il segreto professionale, sancito dall'articolo 28 ncdf, è ricompreso nel titolo II del codice, che attiene ai “RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA”; la condotta da tenersi e la relativa violazione andranno, pertanto, riguardate sotto il profilo della relazione fra l'avvocato ed il soggetto che gli ha conferito mandato (o nell'interesse del quale gli è stato conferito mandato).

Quale interprete privilegiato delle regole che presiedono alla deontologia, il Consiglio Nazionale Forense offre esplicazione sui presupposti del segreto e riserbo professionale, con i pareri 60/2019 e 203/2016, secondo cui:

“Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto.”

La condotta deontologica lecita, sarà, indubbiamente, quella che non divulga le informazioni che siano state fornite dal Cliente.

La norma vincola inoltre alla riservatezza sulle circostanze conosciute “in dipendenza del mandato”, senza circoscrivere la fonte di dette informazioni, ma differenziandola dal cliente (e dalla parte assistita). Indubbiamente le missive ricevute “per conoscenza”, da parte di terzi, all’avvocato che svolge il proprio mandato nella vertenza di cui si tratta nella corrispondenza, rientrano fra le informazioni menzionate dalla norma in esame: l’invio trova infatti la sua ragione ed interesse nell’esistenza del mandato professionale in detta lite.

Evidente limite della norma è la necessità di utilizzo delle notizie ricevute per l’adempimento del mandato (art.28 sub a) e per le ragioni di rilevante pregio, come indicate nell’ultimo comma dell’art.28 (impedire un reato grave, circostanziare i fatti in controversia fra avvocato e cliente, o in procedura disciplinare). Anche tali deroghe, tuttavia, devono essere limitate, secondo quanto previsto nella norma di chiusura contenuta nell’ultima parte del quarto comma dell’art. 28, alla diffusione delle informazioni ricevute “a quanto strettamente necessario per il fine tutelato”.

E’ parere di questo Consiglio che le informazioni ricevute da soggetto diverso dal proprio Cliente con missiva indirizzata all’avvocato “per conoscenza”, rientrino fra quelle riservate, ai sensi dell’art.28 NCDF, qualora siano pervenute in dipendenza del mandato professionale. L’utilizzo in giudizio (nei limiti delle norme processuali che lo presiedono) dell’informazione ricevuta in siffatta modalità andrà ponderata alla luce della sua stretta necessità, secondo la regola posta dal comma 4 dell’art.28 NCDF.